

NOTE E COMMENTI

RELAZIONI CONCORDATARIE E CONFLITTI REGIONALI NELL'ORDINAMENTO SECOLARIZZATO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

CONCORDATORY RELATIONSHIPS AND REGIONAL CONFLICTS IN THE SECULARIZED ORDER OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

FABIO VECCHI

RIASSUNTO · L'Accordo-quadro del 2016 sulla libertà religiosa nel Congo Repubblica Democratica corrobora, assieme alla Costituzione del 2005, la transizione democratica timidamente avviata nella cd. III Repubblica; si pone anche come strumento di mediazione tra diritto scritto e consuetudinario, tra la dottrina dell'*authenticité* e la carità evangelica; fornisce all'episcopato nazionale, infine, un mezzo di presenza sociale, nel difficile ruolo di pacificazione dei conflitti etnici regionali.

PAROLE CHIAVE · libertà religiosa, accordo-quadro, transizione democratica, Congo RD.

ABSTRACT · The 2016 Framework-agreement on religious freedom in the Democratic Republic of Congo corroborates, together with the 2005 Constitution, the democratic transition timidly initiated in the so-called III Republic; it is also an instrument of mediation between written and customary law, between the doctrine of *authenticité* and evangelical charity; finally, it provides the national episcopate with a means of social presence, in the difficult role of pacification of regional ethnic conflicts.

KEYWORDS · Religious Freedom, Framework-Agreement, Democratic Transition, Congo DR.

fabio.vecchi.roma@tiscali.it, Università della Calabria (UNICAL), Cosenza, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

Vedi il testo del "Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica del Congo" nella sezione "Documenti".

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202208602013](https://doi.org/10.19272/202208602013) · «IUS ECCLESIAE» · XXXIV, 2, 2022 · PP. 689-706

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 20.4.2022 · REVIEWED: 23.6.2022 · ACCEPTED: 15.7.2022

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il tracciato della disciplina concordataria del 2016. – 3. Il ruolo attivo dell'episcopato locale. – 4. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE

LA ratifica dell'Accordo-quadro tra i rappresentanti del Congo RD e la Santa Sede, siglata il 17 gennaio 2020, inaugura un capitolo totalmente nuovo nelle relazioni tra le Parti, impostate da sempre sul paradigma del diritto missionario.¹

Lo strumento pattizio dell'Accordo missionario si conformava bene, del resto, coi modelli di relazione internazionale propri del colonialismo ottocentesco che presumeva la subordinazione in una logica paternalistica di concessione assistenziale. Sotto questa lente può leggersi la priorità della libertà religiosa messa in campo alla Conferenza di Berlino (1885), perdurante nei decenni a venire anche se un regime specifico fu adottato per il Congo nell'Atto Generale della Conferenza di Bruxelles (1890).²

Il contesto a sfondo del Concordato firmato in Vaticano nel 2016 è assai mutato, sebbene al colonialismo rapace e ambiguo di evangelizzazione "belgizzante",³ si sia avvicinata una più pervasiva e pluricentrica congiuntura di sfruttamento economico, povertà e instabilità regionale. Quest'ultimo aspetto, le relazioni internazionali con i confinanti Rwanda, Burundi ed Uganda e la crisi umanitaria generata da epocali smottamenti umani di profughi e diseredati, miccia di conflitti etnici regionali dagli anni Novanta ai tempi nostri (Nord Kivu) e, a conclusione di un perverso effetto domino, il rovesciamento di regimi autoritari apparentemente inespugnabili,⁴ hanno visto nella Chiesa cattolica un costante punto di riferimento per la disorientata popolazione congolese.⁵ I Vescovi hanno saputo leggere i segnali

¹ G. ROMMERSKIRCHEN, "Congo belga", in *Enc. Catt.*, IV, Firenze, 1950, coll. 274 ss.; R. DANE LOKANDO, *Le S. Siège et l'État indépendant du Congo (1885-1908)*, Paris, L'Harmattan, 2016, pp. 243 ss. Per l'Accordo missionario tra la S. Sede e lo Stato indipendente del Congo del 26 maggio 1906 (dietro autorizzazione di Leopoldo II), v. *Enchiridion dei Concordati*, a cura di E. Lora, Bologna, EDB, 2003, pp. 1092 ss. Sulle missioni protestanti, I. N'DAYWEL È N'ZIEM, *Histoire général du Congo. De l'héritage ancien à la République Démocratique*, Paris, De Boeck-Larcier, 1998, pp. 351-353.

² L'art. 2 dell'Atto recita: "Protéger, sans distinction de culte, les missions établies ou à établir". Cfr. G. BUCUMI, *La liberté religieuse en Afrique centrale: cas de la République Démocratique du Congo*, «QDPE» 1 (2018), p. 195, n. 17.

³ I. N'DAYWEL È N'ZIEM, *Histoire général*, cit., pp. 345 e 351; G. BUCUMI, *La liberté*, cit., p. 192.

⁴ A ciò è imputabile la crisi di potere di S.S. Mobutu e del successore L. D. Kabila, C. CERRETI, S. GENTILE, "Congo", in *Enc. It.*, I, Treccani, Appendice, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, p. 425.

⁵ P. V. NTAMBWE KASONGO, *Normes canoniques sur les moyens d'éviter les litiges. Contexte culturel du Congo-Kinshasa*, Ottawa, Université Saint-Paul, 2016.

d'allarme ed intervenire dosando soluzioni prudenti verso le ataviche leggi consuetudinarie, con le tuonanti denunce sulla corruzione dei governanti e sul rischio di balcanizzazione del Paese.⁶ Un'attenzione speciale, per gli effetti sulla scrittura dell'Accordo-quadro, va rivolta al tema dell'*authenticité*.⁷ Questo elemento riappare trasversalmente in filigrana nell'interpretazione normativa sulla libertà religiosa nella Costituzione del 2005 e nel Concordato qui in commento. Il raffronto diretto è infatti tra categorie, l'una politica (l'*authenticité*) e l'altra, ecclesiologica (l'inculturazione), volte ad un inevitabile intreccio normativo.

L'Accordo-quadro del 2016 è il risultato di una sapiente azione diplomatica e dell'attitudine della Chiesa locale a reinterpretare, secondo il messaggio evangelico, i transitori portati ideologici di cui l'ex Congo belga è stato per lungo tempo vittima,⁸ nel tentativo, ad oggi incompiuto anche per il legislatore civile, di un'armonizzazione tra diritto scritto e consuetudinario.⁹

2. IL TRACCIATO DELLA DISCIPLINA CONCORDATARIA DEL 2016

Un clima di amichevoli relazioni, frutto di paziente opera di ricucitura diplomatica al prezzo dell'avvicendamento del Nunzio apostolico,¹⁰ circonda il Concordato congolese sottoscritto nel 2016. La rinnovata atmosfera di concordia trova puntuali riferimenti nel Preambolo, laddove si sottolinea il desiderio di una "collaboration harmonieuse" tra le Parti contraenti (cpv. 1), tenuto conto del fatto che "une partie importante de la population congolaise appartient à l'Église catholique" (cpv. 3). Quest'ultimo fattore informa di sé l'intero edificio concordatario non meno che le reciproche relazioni diplomatiche, non sempre idilliache.¹¹

⁶ C. MUKOSO, *Crisi della Repubblica Democratica del Congo*, «La Civiltà Cattolica» 172, III (2021), p. 50; D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique morale pour la reconstruction d'une société en crise*, Rome, 2003, pp. 92 e 116; E. KENNES, *Le secteur minier au Congo: déconnexion et descente aux enfers*, in F. REYNTJENS, S. MARYSSE, *L'Afrique des Grand Lacs. Annuaire 1999-2000*, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 333.

⁷ Sulla dottrina dell'*authenticité*, quale recupero di un'originaria identità precoloniale (*négritude*) nazionalista secondo Mobutu, cfr. R. SACCO, *Il diritto africano*, Torino, UTET, 1995, pp. 194-195 e 381; I. N'DAYWEL È N'ZIEM, *Histoire général*, cit., pp. 675-676; «Il Regno-attualità» 2 (2015), p. 116. Per l'impiego in chiave anticattolica, G. BUCUMI, *La liberté*, cit., pp. 191, spec. pp. 193-194.

⁸ I. N'DAYWEL È N'ZIEM, *Histoire général*, cit., p. 680.

⁹ E.-O. DJELO, *L'impact de la coutume sur l'exercice du pouvoir en Afrique noire. La cas du Zaïre*, Bruxelles, Bel élan, 1990.

¹⁰ La ratifica dell'Accordo-quadro doveva necessariamente transitare per il fragile collo di bottiglia della sostituzione con l'arcivescovo Ettore Balestrero, già nunzio in Colombia, del Nunzio Luis Mariano Montemayor, dichiarato "persona non grata" per le ferme dichiarazioni in ordine al genocidio nel Nord-Kivu e per le riserve espresse sulle opacità nel *modus operandi* delle elezioni politiche del 2018. Vedasi «Il Regno-Attualità» 14 (2016), p. 426.

¹¹ Si pensi all'esilio a Roma del card. Joseph-Albert Malula, per i contrasti con il Presidente Mobutu, e alle più recenti frizioni con il Ministro della Comunicazione congolese, che accu-

Sotto questa chiave di lettura può interpretarsi la formula sovraccarica ma ormai tipizzata da un'applicazione automatica, con cui, secondo l'art. 1, gli ordinamenti della Repubblica Democratica del Congo e della Santa Sede si intendono informati ai criteri di "sovranità, indipendenza ed autonomia", a voler sottolineare, con l'ultimo parametro, che il valore dell'iniziativa concertata per la promozione del bene comune è sorretto e si attua anche attraverso l'azione auto-organizzativa di produzione normativa. Il cpv. 4 Preambolo integra il principio, con il rinvio a fonti esterne di diritto internazionale che riconoscono il fondamento di libertà religiosa.¹²

Il principio ora enunciato ha una diretta ricaduta nel riconoscimento della personalità giuridica pubblica della Chiesa cattolica (art. 2). In tale prospettiva vengono fusi insieme la dignità – termine non ricorrente nell'impiego fattone in sede pattizia –¹³ e la libertà religiosa, ai fini dell'esercizio della missione apostolica.

Trattandosi di una norma di inquadramento, il legislatore pattizio ha precisato con proposito descrittivo e di sintesi il contenuto della missione apostolica, inquadrando però il concetto di *missio* non tanto sull'asse portante della Chiesa-struttura agente (che opera il magistero spirituale e il ministero pastorale), quanto sul soggetto destinatario delle cure evangeliche, i fedeli, cui viene garantito l'esercizio del culto,¹⁴ l'insegnamento, la beneficenza ed il complesso delle ulteriori attività caritatevoli promosse attraverso associazioni e istituzioni ecclesiastiche. La disposizione tenta un'armonizzazione con il fattore consuetudinario, specie circa l'esercizio del culto, nell'adattamento dell'espressione liturgica del rituale romano ai riti locali.¹⁵ Si tace,

sava la Chiesa locale di intolleranza. Cfr. C. MUKOSO, *Crisi*, cit., p. 57 e «Il Regno-Attualità» 18 (2014), p. 629.

¹² Nel nuovo corso il Congo RD ha ratificato i principali strumenti giuridici a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo condivisi dagli Stati a tradizione giuridico-liberale occidentale. G. BUCUMI, *La liberté religieuse*, cit., p. 197.

¹³ La norma all'art. 2 ha una chiara valenza ermeneutica generale, perché destinata ad operare in collegamento con le restanti disposizioni concordatarie. Va qui rilevato l'uso anomalo del termine "dignità", a fronte dei testi pattizi in cui ricorre e nei quali questo è sempre riferito alla persona umana e alla sua astratta condizione giuridica (cfr. Capo Verde, art. 1.1; Burundi, art. 1; Congo Rep., art. 1), e non alla Chiesa cattolica in quanto tale, come in questo caso.

¹⁴ In relazione all'art. 6 § 2, tale norma garantisce la libertà personale degli ecclesiastici e risponde alle persecuzioni sistematicamente perpetrate durante l'era Kabila a danno dei Vescovi congolese. D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique*, cit., p. 93 e spec. n. 306.

¹⁵ Si allude al cd. "rituale zairese" della messa nel quale irrompe l'elemento della preghiera collettiva cantata, chiave di volta per accogliere i differenti idiomi nazionali del popolo congolese. I primi tentativi di adattamento liturgico, negli anni Sessanta, porteranno al riconoscimento ufficiale romano (decr. "Zairensium Diocesium", 30 aprile 1988). Così, I. N'DAYWEL È N'ZIEM, *Histoire général*, cit., p. 709.

invece, della libertà di giurisdizione in materia ecclesiastica:¹⁶ questo vuoto disegna importanti riflessi per ciò che attiene, tra l'altro, alla provvisoria ed astratta formulazione sul regime matrimoniale.

L'art. 3 § 1 stabilisce il principio del riconoscimento automatico della personalità giuridica di tutte le istituzioni ed enti ecclesiastici, i quali ne siano già provvisti secondo le norme di diritto canonico. Il fatto che non si richiedano all'ente ecclesiastico ulteriori requisiti, primo tra questi il prioritario perseguimento di finalità di religione o culto, attesta l'alta considerazione riscossa dalla Chiesa cattolica nello Stato africano.

Particolare attenzione è rivolta alla Conferenza Episcopale Nazionale del Congo (CENCO), cui sono parificate nel riconoscimento della personalità giuridica le circoscrizioni ecclesiastiche sia esistenti che future (art. 3 § 2). La norma introduce un interessante elemento di equilibrio organizzativo territoriale, sull'asse centro-periferico tra Conferenza Episcopale e circoscrizioni territoriali. Occorre infatti segnalare la considerevole estensione geografica che fa del Congo RD uno tra i più vasti Stati africani, cosicché il riconoscimento giuridico dell'organizzazione periferica ecclesiale assume un significato essenziale ai fini dell'effettivo esercizio della missione in funzione delle esigenze operative della Chiesa sul territorio.¹⁷

All'art. 4 si fissa il principio che circa gli istituti, circoscrizioni e persone giuridiche ecclesiastiche, viene riconosciuto alla Chiesa cattolica il diritto pieno di gestione, amministrazione e disposizione giuridica.¹⁸ Al Vescovo diocesano spetterà l'incombenza di informare "in forma scritta" le autorità civili congolese della creazione di nuove entità ecclesiali, in ragione dell'avvio delle procedure di registrazione civile. Stante la rilevante funzione delle circoscrizioni ecclesiastiche di demarcazione amministrativa territoriale, le disposizioni all'art. 4 §§ 2 e 3 richiedono che sia la Santa Sede ad informare le autorità civili circa la loro erezione, modifica o soppressione. Alla Santa Sede viene riservato il diritto di gestire il patrimonio delle persone giuridiche facenti capo ad una circoscrizione ecclesiastica soppressa. La norma non contempla, invece, il principio di corrisponden-

¹⁶ Cfr. art. 2.1 Accordi di Revisione di Villa Madama (1984).

¹⁷ Da un raffronto di dati nel decennio 2008-2018 si ricava una significativa crescita dell'organizzazione delle strutture ecclesiastiche, posto che nel 2008 le circoscrizioni ecclesiastiche, le parrocchie e le missioni nel numero di 47, 1355 e 7750 rispettivamente, crescono nel 2018 a: 47, 1524 e 8653. Cfr. *Annuario Statisticum Ecclesiae*, (in seguito, ASE) Città del Vaticano, LEV, 2008, p. 34; 2018, p. 34.

¹⁸ Osserva I. N'DAYWEL È N'ZIEM, *Histoire général*, cit., p. 751, che i Vescovi organizzarono vie alternative alla marginalizzazione capitalista, attraverso gli enti di carità (Caritas, Misereor Internationalis), con l'istituzione di una Commissione nazionale di sviluppo, operante come vera "opzione pastorale" gestita a livello di diocesi. G. ROMMERSKIRCHEN, "Congo belga", cit., coll. 280-281. Attualmente la distribuzione geografica delle sedi registra la suddivisione in sei Metropoli e quaranta suffraganee. Cfr. «Annuario Pontificio» (2020), p. 1082.

za territoriale tra circoscrizioni ecclesiastiche e regioni civili, nel rispetto dei confini nazionali.¹⁹

La libertà di comunicare e di mantenersi in contatto sia con l'organizzazione sovranazionale della Chiesa (Santa Sede e Conferenze Episcopali straniere) sia con le strutture ecclesiali interne al Paese è garantita ai religiosi e alla Chiesa cattolica congolese (art. 5 § 1). La formula si estende ad ogni possibile esplicazione di tale libertà, anche attraverso la diffusione e pubblicazione di atti e documenti ecclesiali sull'attività pastorale. In quanto terra di missione, assume particolare importanza la norma sulla concessione di visti e permessi di soggiorno a beneficio di religiosi e missionari, per le cui domande l'autorità civile svolgerà le pratiche "avec bienveillance" e "délivrera gratuitement" (art. 5 § 2).

Una formula non ricorrente – ma considerevole, tenuto conto delle forti contaminazioni culturali tipiche degli ascendenti tribali del Congo – è quella espressa all'art. 6 § 1 con cui l'autorità civile assicura alla Chiesa cattolica il rispetto dell'identità e dei suoi simboli religiosi ("signes religieux"), associati agli altri titoli che siano "régulièrement portés à la connaissance des Autorités civiles compétentes".

Più standardizzata è invece la norma relativa ai luoghi di culto dei quali viene elencata una lista minimale e garantita l'inviolabilità (art. 6 § 2).²⁰ Si tratta in ogni caso di una disposizione che, associata alle tutele personali in favore dei religiosi (art. 2) formalizza strumenti di incolumità fisica per quanti operino per l'assistenza e il governo dei fedeli.²¹ Viene anche sancito il vincolo di destinazione, sebbene la sintetica formula preveda eccezioni solo "per motivi gravi" (art. 6 § 3), peraltro correlati alle clausole di gravi rischi e pericolo di danno all'incolumità di persone o cose, e con il consenso esplicito del Vescovo diocesano: condizioni a seguito delle quali le autorità civili "prendront toute mesure de protection nécessaire" (art. 6 § 4).

¹⁹ Analogamente, Mozambico, art. 7.3 e Angola, art. 4.2. Contra, cfr. Accordi di Villa Madama, 1984, art. 3.1 e Capo Verde, art. 8. In ragione dell'inapplicabilità ai concordati del principio della mobilità delle frontiere proprio dei trattati internazionali, osserva G. CATALANO, "Concordato ecclesiastico", in *Noviss. Dig. It.*, II, Torino, UTET, 1981, p. 292, n.38, che: "gli accordi concordatari sono sottoscritti con riferimento specifico alla particolare struttura giuridica e politica che un determinato Stato possiede in un determinato momento storico e con riguardo ad un determinato territorio". La questione è tutt'altro che secondaria e nel passato sono noti casi, confermati dalla Sede Apostolica, di inglobamento nel territorio dell'Angola di diocesi insistenti su Province dello Zaire. È il caso della Bolla "Apostolico officio" (14 marzo 1967) con cui Paolo VI creava la Diocesi di Carmona-S.Salvador a spese dei territori zairesi. Cfr. M. CASIMIRO ANTONIO, *A trágica situação da Igreja nos críticos momentos da guerra e do comunismo em Angola*, Romae, PUST, 2012, p. 85.

²⁰ Cfr. Angola 2019, art. 6.

²¹ Rapimenti e assassini di religiosi e saccheggi di parrocchie frutto di azioni intimidatorie nei confronti della Chiesa cattolica sono cronaca frequente e spesso ambientata nelle aree di crisi geopolitica. Cfr. «Il Regno-Attualità» 18 (2017), pp. 536-537.

Anche il principio di riserva esclusiva dell'autorità ecclesiastica circa le nomine ecclesiastiche e l'attribuzione di funzioni, stabilito all'art. 7 § 1 nonché la competenza esclusiva della Santa Sede circa le vicende interessanti i Vescovi (nomine, trasferimenti, destituzioni, rinuncia) ex art. 7 § 2, rispondono ad un regime pattizio che ha abbandonato ogni residuo giurisdizionalista. La riconosciuta potestà della Chiesa, sia universale, sia a livello nazionale, di scelta del proprio clero locale assume un'ulteriore valenza nella realtà africana, reduce dalle esperienze postcoloniali, ma anche nell'attuale *status* di transizione istituzionale.

Conforme all'attuale impostazione del modello concordatario, vale la prassi dell'informativa confidenziale "à titre de courtoisie" al Governo congolese, il quale si impegna al segreto della scelta, fino alla data della effettiva nomina del Vescovo (art. 7 § 3).

Una norma degna di attenzione è invece quella posta all'art. 7 § 4: vi si descrive l'ipotesi di nomina di sacerdote o membro di Istituto religioso, fatta dallo Stato e per la quale occorre l'accordo scritto con l'autorità ecclesiastica competente (Vescovo diocesano o Superiore Generale interessato), avente valore di assenso-gradimento da parte della Chiesa. Il rinvio ad un accordo sottolinea il criterio collaborativo cui le parti si conformano, ma anche il valore di proposta dell'autorità civile e della soggezione al vaglio ecclesiale (la "opportunité d'une telle nomination") delle condizioni della nomina. Sebbene non vi siano ulteriori riferimenti alla natura della nomina, la norma è un indice eloquente dell'autorevolezza riscossa dalla Chiesa cattolica nella società congolese.

L'esercizio dell'azione penale nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso che si siano resi autori di "comportements incompatibles avec les lois civiles ou pénales" è circondato da specifiche misure atte a garantire quanto più possibile la discrezione del procedimento (cfr. art. 8 § 1), con una sobria pubblicizzazione della vicenda che, salvo il caso di flagranza, sarà notificata in via confidenziale all'autorità ecclesiastica (Vescovo o Superiore religioso). Analoghe e maggiori accortezze saranno adottate in caso di procedimento giudiziario nei confronti di un Vescovo. L'Accordo infatti non solo stabilisce l'informativa alla Santa Sede secondo le consuete forme diplomatiche, per via del Nunzio apostolico, ma prevede la "nécessaire" preventiva autorizzazione del Procuratore Generale della Repubblica (art. 8 § 2), in modo da circondare l'intera vicenda con un velo di opportuno riserbo.

Interessante appare anche la soluzione concordataria accolta in materia di tutela del segreto, nella duplice sua previsione, come "segreto confessionale" dell'appartenente al clero, e da intendersi come assoluto ed inviolabile da parte dell'autorità giudiziaria (art. 8 § 3), e del "secret lié à leur état" (art. 8 § 4), con riferimento a Vescovi, sacerdoti e religiosi. L'art. 8 § 4 sembra dunque assorbire la garanzia del segreto dovuto al rispetto del sigillo sacra-

mentale della confessione (ex art. 8 § 3) in una più ampia tutela, legata allo *status* di ecclesiastico e quindi, con riferimento a notizie di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività missionaria, associato alle identiche garanzie proprie del segreto professionale.

L'art. 9 § 1 afferma il principio della libera disposizione patrimoniale degli enti ecclesiastici, i quali potranno "acquérir, posséder, disposer et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, comme des droits patrimoniaux, dans le cadre des législations canonique et congolaise".²²

Ai fini della missione è riconosciuto a tali enti il diritto di essere destinatari di liberalità (dons, quêtes, contributions), offerte a vario titolo dai fedeli (art. 9 § 2). Secondo gli artt. 9 § 4 e 9 § 5 gli enti ecclesiastici con fine di culto godono di esenzioni tributarie giacché se, per principio generale, questi sono "imposables au même titre que les personnes et les biens des citoyens de la République Démocratique du Congo", a ciò fanno eccezione tutti quegli edifici, luoghi e strutture destinati alla religione, alla formazione e al culto, nonché quelli destinati "aux programmes culturels et sociaux" per i quali non si generino entrate economiche personali.

Il richiamo alle attività culturali e sociali, dunque, estende il requisito fiscale del fine di religione o di culto perseguito dall'ente ecclesiastico e conferma l'*animus* ispiratore dell'Accordo-quadro che riconosce alla Chiesa cattolica un ruolo di servizio allo sviluppo spirituale e materiale del popolo congolese (Preambolo, cpv. 3). Medesimi criteri informano la libertà di istituire fondazioni che saranno soggette al regime giuridico congolese per gli effetti civili (art. 9 § 3).

L'atmosfera di intesa collaborativa tra le Parti che permea l'intero Accordo concordatario trova agganci nella formula di gradimento ("avec bienveillance") che riappare ancora all'art. 10 § 1, in ordine al regime sugli edifici di culto, con specifico riguardo alla valutazione sulle istanze inoltrate dalla Chiesa alle autorità civili per la destinazione edilizia entro nuovi spazi di lottizzazione urbanistica. Resta in ogni caso la subordinazione della Chiesa cattolica alla legislazione fondiaria congolese sulle terre in concessione.²³

È poi riaffermato il criterio generale della competenza piena del Vescovo diocesano circa la decisione di costruire nuove chiese o nuovi edifici di culto sui terreni lottizzati oggetto di accordo, con l'obbligo di informare l'autorità civile (art. 10 § 2).

²² La norma ricorre anche in altri accordi concordatari africani. Cfr. Angola, art. 10.1.

²³ Questa formula consacra uno dei tornanti dell'abbandono ideologico dello "Stato dispensatore" di matrice marxista-leninista. Il modello fondiario che il legislatore ha inteso codificare (1973), strappandolo al dominio del diritto consuetudinario, reggeva sul presupposto politico dello Stato proprietario. R. SACCO, *Il diritto africano*, cit., pp. 201-203 e 382. Un chiaro nesso tra diritto consuetudinario e legge scritta è sancito all'art. 34 co.1 Cost.: "Private property is sacred".

Risulta poco chiara la lettera ex art. 10 § 3 che prevede “l’accordo scritto” del Vescovo diocesano, a seguito del cui riconoscimento l’autorità civile competente prenderà in considerazione la domanda. Sarebbe stata preferibile la formula “autorizzazione scritta”, in quanto facente capo al preventivo accordo e alla specifica volontà del Vescovo di edificare in un determinato luogo.²⁴

Anche la formula “personne à lui (il Vescovo) canoniquement assimilée”, ex art. 10 § 2, è soggetta ad interpretazione estensiva, giacché non si fa cenno alle esigenze di missione dei Superiori religiosi.

La disciplina sulla libertà ed accesso ai mezzi di comunicazione sociale, regolata all’art. 11 §§ 1 e 2, riproduce un modello ormai standardizzato di garanzie che si sviluppa su tre livelli: libertà di accesso; diritto di creazione e gestione; diritto di organizzazione dei mezzi di comunicazione (siano essi giornali, siti internet, emittenti radio-televisive, ecc.). Il riconoscimento di questo importante spazio di esercizio della libertà di pensiero è controbilanciato da forti contrappesi (non solo si rinvia al rispetto della legge, ma anche all’ordine pubblico) che trovano il punto di tolleranza esterno nell’esercizio di attività “étroitement liée à sa mission spirituelle” (art. 11 § 2), quale evidente segno delle potenzialità della Chiesa cattolica di porsi come polo di attrazione e di orientamento della popolazione nel corso delle vicende politiche.

Ancor più eloquente segno dell’attitudine del Concordato a conformarsi allo *status quo* in cui proporre una rimodulazione dell’assetto delle leggi ecclesiali è nella materia matrimoniale. In alcuni casi, tuttavia, la cautela diplomatica volta ad evitare soluzioni coercitive deve cedere alle resistenze delle leggi ancestrali consolidate dal riaffiorante diritto consuetudinario.²⁵ Diversamente da ogni altro settore assunto dalla norma concordataria tra le *cd. res mixtae* il matrimonio, e la famiglia, rappresenta un terreno di scontro tra i modelli non componibili di famiglia estesa e di famiglia legale:²⁶ in Africa, tradizionalmente, la famiglia estesa²⁷ marginalizza il modello della società coniugale sia nella prospettiva canonica tipizzata dal patto concordatario, sia del legislatore civile congolese che, pure, ha tentato, senza grande successo, di aggiornare i rapporti di famiglia e successori adottando il metodo codifica-

²⁴ Cfr. Angola, art. 11.3.

²⁵ La fonte concordataria si pone in linea con i progetti riformisti del legislatore africano il quale, pur rispettoso delle tradizioni, ritiene fondamentale fattore di progresso lo sganciamento dai retaggi del particolarismo tribale. Cfr. R. SACCO, *Il diritto africano*, cit., pp. 190-193.

²⁶ R. SACCO, *Il diritto africano*, cit., p. 211.

²⁷ Modello che contempla una serie di corollari incompatibili con il modello giuridico occidentale di matrimonio. Si pensi alla dote, alla poligamia o al ripudio della sposa. Cfr. R. SACCO, *Il diritto africano*, cit., pp. 205 e 207 ss.

torio (1987).²⁸ In certo qual modo, dunque, le fonti codificatorie domestiche e quelle pattizio-concordatarie sviluppano un percorso parallelo e convergente: *authenticité* e pastorale cattolica, pur con approcci assai diversi (l'uno, di sostituzione trasformativa e, l'altro, di inculturazione armonizzante), tendono a rimuovere le stratificazioni di costume più retrive ad una concezione moderna, monogamica, del matrimonio.

In tal caso è preferibile fissare soluzioni di neutro impegno formale. È la via prudentemente seguita dall'art. 12 che sancisce una norma di principio generica ed astratta, sguarnita di previsioni puntuali:²⁹ “En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République Démocratique du Congo lui reconnaît une importance particulière dans l'édification de la famille au sein de la Nation”. Questa formula di opportunità, persino difficilmente inquadrabile nelle categorizzazioni pattizie, tra clausole contrattuali o normative,³⁰ mette in luce come il matrimonio canonico appaia un modello sospeso, privo di supporti positivi, ma considerevole per il suo alto portato di moralità, caro all'etica africana. Qui le valutazioni devono soggiacere a cautela e al riequilibrio di dati di difficile armonizzazione: da un lato, il sondaggio statistico³¹ che descrive il Congo RD un Paese ad ampia base cattolica, con un deciso orientamento dei fedeli al rispetto del vincolo sacramentale e ai precetti della liturgia,³² dall'altro, il processo di lenta disgregazione della famiglia tradizionale, sintesi di valenze socio-religiose, a vantaggio di emergenti modelli fondati sull'individualismo giuridico.³³ È questa disciplina un banco di prova della commistione del diritto vivente tra le resistenze del diritto consuetudinario e il principio di *authenticité*,³⁴ ben sintetizzato nel richiamo alla “importanza particolare

²⁸ Perplexità dell'osservanza del Codice di Famiglia esprime R. SACCO, *Il diritto africano*, cit., pp. 382 e 384. Codice che, in ogni caso, metteva un punto fermo sul dualismo spurio edificato dal Codice civile coloniale del 1912, il quale formalmente contrapponeva il diritto scritto al consuetudinario, rinviando di fatto alle multiformi consuetudini presenti nel Paese e legate al regime clanico-tribale.

²⁹ La norma ricalca la lettera dell'art. 13 Accordo-quadro Burundi (2012) per il quale valgono identiche osservazioni. Cfr. F. VECCHI, *Il Concordato del 2012 tra la Santa Sede e la Repubblica del Burundi alla prova di un'inculturazione che precede il diritto alla libertà religiosa*, «Ius Ecclesiae» 30 (2018), pp. 571-591.

³⁰ J. T. MARTÍN DE AGAR, *Passato e presente dei concordati*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 641-642.

³¹ I 24.951 matrimoni canonici (2008), salgono a 37.677 (2018), ASE, p. 328.

³² Cfr. la più articolata disciplina matrimoniale in Capo Verde, art. 11; Angola, art. 14 e, sebbene più sintetico ma indicante la procedura di trascrizione dell'atto matrimoniale canonico, Guinea Equat., art. 12. Si veda anche Mozambico, art. 14.2, per il quale “o casamento celebrado em conformidade com as leis canonicas (...) produz efeitos civis, desde que seja registado (...)”.

³³ «Il Regno-Attualità» 18 (2014), p. 614.

³⁴ A tale principio si ispira chiaramente il Codice della Famiglia del 1 agosto 1987. Cfr. R. SACCO, *Il diritto africano*, cit., p. 384.

nell'edificazione della famiglia in seno alla Nazione" e l'opera di inculturazione, in quanto attitudine del diritto ad integrare le differenze, su cui la Chiesa fonda la propria presenza nel particolarismo sociale.³⁵

Il criterio legato al ruolo di servizio allo sviluppo spirituale e materiale del Paese riemerge ancora nella disciplina sulla libertà di associazione fissata all'art. 13.³⁶ Ai fedeli cattolici che intendano riunirsi per scopi di missione è dunque pienamente garantito il diritto di associazione. Interessa però rilevare la scelta pattizia che prevede la natura di interesse generale delle attività perseguite, quale condizione per l'adozione di provvedimenti specifici favoriti, relativa alla loro organizzazione (statuti e capacità giuridica): misure che potranno essere oggetto di intesa tra le Parti.³⁷

Ad un possibile "Accord spécifique entre les Hautes Parties Contractantes" allude ancora l'art. 14 § 1, a proposito del riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso Istituti Superiori ecclesiastici. La formula adottata lascia pensare ad una disciplina elaborata per accordo diretto tra lo Stato e la Santa Sede, anziché attraverso l'ausilio della Conferenza Episcopale, secondo modalità già seguite nel Protocollo camerunense avente ad oggetto il riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore rilasciati dall'Istituto Cattolico di Youandé (17 agosto 1995).³⁸

L'art. 14 § 1 riconosce alla Chiesa cattolica il diritto pieno di erigere, amministrare e dirigere strutture scolastiche e formative,³⁹ dalle scuole materne ai Seminari, all'Università.⁴⁰

Il riconoscimento di questa sola libertà vale, in prospettiva di politica ecclesiastica, l'intero Accordo-quadro, per gli eloquenti trascorsi storici icasticamente sussunti nella "guerra scolastica".⁴¹

³⁵ Rilievi generali sono in V. MULAGO GWA CIKALA, *Mariage africain et mariage chrétien*, «Studia missionalia» (1978), pp. 53 ss.; M. ISTAS, *La première caractéristique du mariage traditionnel*, «Revue Africaine de Théologie» 27-28 (1990), pp. 125 ss.

³⁶ Osserva D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique*, cit., p. 85 che la libertà di associazione ha registrato un certo spazio di crescita e di tolleranza per le associazioni a base etnica e culturale nell'ordinamento giuridico congolese già negli anni Ottanta. Cfr. C. BRAECKMAN, *L'enjeu congolais. L'Afrique centrale après Mobutu*, Paris, Fayard, 1999, p. 312.

³⁷ Tale formula replica quella di Repubblica del Congo, art. 12; Burundi, art. 14.

³⁸ *Enchiridion dei Concordati*, cit., p. 1888.

³⁹ Il settore dell'istruzione descrive curve di crescita nel decennio preso in considerazione. Se nel 2008 gli Istituti di istruzione (scuole materne, primarie e secondarie) erano attestati rispettivamente nel numero di 337; 9.273; 4.109, nel 2018 risultano cresciuti a 707; 12.431; 5.121. Cfr. ASE, cit, p. 281. Per i Seminari e i Collegi le cifre di raffronto sono, rispettivamente, 45 e 22 (2008) a fronte di 62 e 23 (2018).

⁴⁰ Il 14 maggio 2021 il cardinal Fridolin Ambongo ha firmato il decreto istitutivo dell'Università Cattolica "Omnia omnibus" di Kinshasa che si aggiunge alle altre università cattoliche (del Graben, di Bukavu, del Congo e la Cardinal Malula University) tutte sorte in epoca post dittatoriale.

⁴¹ Con enfasi I. N'DAYWEL È N'ZIEM, *Histoire général*, cit., p. 352 e pp. 501 e 518 afferma, al-

In rispetto del principio di libertà di pensiero e di coscienza, l'autorità congolese garantisce sia l'insegnamento della religione nella scuola pubblica, sia la dispensa da esso (art. 14, §§ 2 e 3), con la precisazione che il diritto a non avvalersene è esercitabile solo per gli studenti degli Istituti superiori e universitari. Il che fa ritenere sussistente in Congo RD una politica ecclesiastica favorita verso l'insegnamento della religione cattolica, che viene impartito nei primi anni di scolarizzazione. La formulazione della disciplina, che sembra ammettere larghi spazi di autonomia decisionale alla Chiesa su aspetti specifici che richiederebbero altrimenti l'impiego di intese specifiche, fa supporre che alla Chiesa cattolica sia stato concesso un ampio margine discrezionale: programmi e libri di testo saranno infatti semplicemente comunicati all'autorità civile, così come la scelta dei docenti e l'eventuale licenziamento per condotte contrarie all'orientamento ideologico dell'istituto, rimessi al sindacato del Vescovo diocesano competente (art. 14 § 4).

Un chiaro segnale del favore statale verso la Chiesa cattolica è ricavabile dalla norma ex art. 14 § 5, che garantisce agli insegnanti di religione il medesimo trattamento economico goduto dagli altri docenti. La formula adottata in proposito è netta ("La République Démocratique du Congo reconnaît et garantit"), facendosi carico lo Stato della sua attuazione.

"L'Église catholique peut créer librement des service pour exercer des activités de bienfaisance et d'assistance sociale liées à sa mission spirituelle et caritative, à travers ses propres organisations sanitaires et d'assistance sociale". La dizione dell'art. 15, che dichiara la libertà di istituire attività di assistenza sociale, appare ultronea, anche perché rinvia agli artt. 2 e 3, il cui testo abbraccia fino ad assorbire tale affermazione di libertà. Essa va contestualizzata alla realtà africana che fa affidamento all'opera di supporto svolta dall'organizzazione missionaria⁴² in appoggio all'attività dello Stato verso il sociale. Sviluppo logico di tale norma è quanto disposto all'art. 16 § 1 che, nel circoscrivere il perimetro materiale assistenziale offerto dall'organizzazione ecclesiale, in ambito di "santé, de l'assistance sociale et médicale, de l'éducation et du développement" a favore dello Stato, stabilisce l'eventualità di stipulare intese con la Conferenza Episcopale in ordine a "la nature,

ludendo alla Convenzione del 29 maggio 1906, che "Questo documento è la base della storia scolastica del Paese". L'importanza del negoziato è confermata dalla sua annessione successiva alla Carta coloniale (18 ottobre 1908) che prolungò la vigenza del regime scolastico per tutto il periodo coloniale, stante la mancata ratifica di una nuova Convenzione (8 dicembre 1953). Cfr. *Enchiridion dei Concordati*, cit., pp. 572 e 1128. Tale stallo negoziale va ricondotto alla politica coloniale anticlericale acuitizzata in Belgio da August Buisseret, Ministro per le colonie (1954), sostenitore convinto della necessità di cancellare ciò che giudicava il monopolio missionario sulla scuola a danno di una formazione laica.

⁴² Cfr. Guinea Equatoriale, art. 16.1 e 16.2; Mozambico, art. 17.1 e 17.2; Burundi, artt. 2, 16 e 17; Capo Verde, art. 20; Cameroun, art. 4; Congo Rep., artt. 15.1 e 15.2.

la forme, la portée et les modalités” dell’aiuto offerto. È questa l’ennesima attestazione di considerazione sul contributo della Chiesa cattolica al bene comune del Congo: un riconoscimento che trova il vertice nella previsione di sgravi in materia fiscale e doganale, da regolare con apposita Intesa, e non per legge, con la Conferenza Episcopale (art. 16 § 2).

Del tutto specifica la disposizione con la quale, all’art. 17 cpvv. 1 e 2 si affronta il tema della composizione della complessa questione patrimoniale ereditata dagli anni del totalitarismo: la retrocessione dei beni immobili ecclesiali espropriati dal regime congolese a partire dal 1974.⁴³ La formula normativa si esprime con dichiarazioni di intenti con cui l’autorità governativa manifesta la propria disponibilità (“accorderà une attention particulière”) alla presa in considerazione e alla soluzione delle aspettative della Chiesa locale, sulla base di elementi probatori oggettivi (“demandes documentées de rétrocession des biens patrimoniaux”) sui quali ricostruire la vicenda storica e fondare le pretese giuridiche (art. 17 cpv. 1). A tal fine viene istituita una Commissione Mista tra le Parti competente allo studio del problema, ma con l’assenso (“dument mandatée”) della Sede Apostolica (art. 17 cpv. 2).

La disposizione che prevede l’assistenza spirituale della Chiesa cattolica nelle cd. “comunità separate” – secondo la tradizionale tipologia di forze armate, carceri e ospedali – assume un significato strategico nei contesti degli ordinamenti africani subshariani cui non fa eccezione la storia congolese. D’altra parte, il frequente richiamo al criterio dell’ordine pubblico, già presente nel dettato costituzionale, offre una chiara prospettiva della declinazione delle libertà, non solo quella confessionale, e dell’ampiezza del loro raggio di esercizio. Tali rilievi valgono in special modo per il ricorrente intreccio patologico tra potere politico e militare, fatale per le istituzioni democratiche.⁴⁴ L’art. 18 § 1, in tale quadro, richiama la presenza di un ministro di culto tanto nelle Forze Armate che nella Polizia Nazionale Congolese, introducendo un importante fattore di distensione all’interno delle strutture dello Stato deputate a garantire pace e convivenza sociale. È poi da notare che la tipologia su menzionata è arricchita da altre entità (“institut d’assistance médicale, scolaire et sociale, de nature publique ou privée”) nelle quali è ammessa l’azione di personale religioso:⁴⁵ ennesimo segno dell’importanza tributata alla Chiesa per il ruolo di servizio di utilità sociale diffuso sul territorio.

⁴³ Analoga disposizione si rinviene in Burundi, art. 18, §§ 1 e 2.

⁴⁴ R. SACCO, *Il diritto africano*, cit., pp. 184-185; PH. MARCHAT, *Congo: d’une révolution à l’autre au Congo-Brazzaville*, «Rev. militaire générale» (1969), giugno, p. 90; F. BLUM, *D’une révolte africaine à l’autre: passeurs et transferts*, Rennes, Presses univ. de Rennes, 2017, pp. 37-59.

⁴⁵ Identica formula è adottata in Guinea Equat., art. 15.1. Parla di “azione pastorale”, ma non c’è cenno delle Forze Armate, Mozambico, artt. 12 e 13.

Per quanto detto, rappresenta oltre che un risultato tecnico-giuridico, anche una vittoria diplomatica la possibilità di regolamentazione della materia attraverso specifiche intese che potranno impegnare la Conferenza Episcopale congolese, ma anche direttamente la Santa Sede (art. 18 § 2).⁴⁶

Gli artt. 19-21 compongono il regime interpretativo e applicativo dell'Accordo-quadro. Il generale principio di collaborazione si estende quindi anche al *modus operandi* di attuazione delle materie di comune interesse, ma con speciale attenzione per la disciplina degli enti ecclesiastici. L'art. 19 § 2 promuove una prassi diplomatica fondata su incontri periodici ("contacts réguliers") tra le Parti, incentivati dall'azione di un responsabile ecclesiastico designato dalla CENCO ed incaricato di fare da tramite e di "assurer une information réciproque".

Per consolidato costume pattizio, eventuali incertezze sull'interpretazione ed applicazione del contenuto normativo verranno sciolte con accomodamenti raggiunti per via diplomatica. L'art. 20 § 1 rinvia dunque all'interpretazione bilaterale, così da superare in via amichevole l'eventuale disaccordo emerso da una lettura unilateralmente compiuta.⁴⁷

La via diplomatica resta dunque la strada preferibile nella soluzione di eventuali nodi ermeneutici ma anche per l'individuazione di soluzioni ulteriori, da apportare per la correzione o per l'aggiornamento delle materie di comune interesse (art. 20 § 2), anche nell'evenienza di modifiche necessarie sopraggiunte nell'immediatezza della conclusione del patto (art. 21 § 2). Principio collaterale ed antagonista è quello del rinvio alla legge statutale congolese integrativa per tutte le materie non regolate pattizamente ma oggetto di eventuale applicazione alla Chiesa cattolica (art. 19 § 1). Si tratta di una precisazione puntigliosa, forse ridondante, in ogni caso, non essenziale, la cui *ratio* va ricondotta al consolidamento delle buone relazioni reciproche: effetto reso certo più agevole dall'ulteriore conferma ufficiale del riconoscimento da parte della Chiesa cattolica della vigenza delle leggi civili.

3. IL RUOLO ATTIVO DELL'EPISCOPATO LOCALE

La rapida analisi del testo pattizio tratteggia la centralità decisionale della Conferenza Episcopale che, nelle dinamiche dell'Accordo-quadro, è la depositaria dei futuri sviluppi negoziati in settori chiave del sociale (educazione, salute, servizio pubblico) nei quali già interviene a colmare i vuoti di uno Stato deficitario.⁴⁸ La previsione pattizia in tema di libertà di associazione, di assistenza sociale e di sgravi fiscali, di assistenza spirituale tra i militari

⁴⁶ Cfr. Mozambico, art. 13; Burundi, art. 19 §§ 1 e 2; Capo Verde, artt. 13 e 28. Si limita a prevedere sostegni economici alla Chiesa, Congo Rep., art. 14.

⁴⁷ J. T. MARTÍN DE AGAR, *Passato e presente*, cit., p. 642.

⁴⁸ C. MUKOSO, *Crisi*, cit., p. 56.

ed, eventualmente, circa il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici (artt. 13; 16.1, 16.2; 18; 14), non fa che trascrivere in termini formali una realtà fattuale di presenza e di servizio alla comunità.

Questa impostazione, che riflette il regime tipico del modello pattizio di *Vereinbarung*, imprime sulla carta l'attitudine storica dei Vescovi africani a porsi come severi censori di classi di governo autoreferenziali. Il precedente forse più plateale di ciò è rinvenibile nella corposa sequela di Dichiarazioni episcopali, le prime due delle quali risalgono al 1956, sull'emancipazione congolese dal regime coloniale.⁴⁹ Queste manifeste espressioni di dissenso aprono ad una vera e propria prassi episcopale di una opposizione vigile, destinata a sopravvivere all'avvicendamento dei *leaders* "padri-padroni" del Paese. Ad oltre trent'anni di distanza, nel 1998, in mutate condizioni storiche, i Vescovi dell'allora Zaire riuniti nella xxvi Assemblea Plenaria, contestarono ai governanti l'esigenza di "restituer aux institutions nationales leur autonomie et leur pouvoir de décision".⁵⁰

Il clima di rivendicazioni sociali di cui i Vescovi congolesi si fanno portavoce, risponde alle innumerevoli sollecitazioni, espresse attraverso Dichiarazioni, Messaggi "agli uomini di buona volontà", e *Memorandum* rivolti al Capo di Stato di turno,⁵¹ ad amplificazione delle attese dei fedeli per una partecipazione alla gestione della cosa pubblica. È questa la cronaca costante di quanto avviene nel corso degli anni Novanta, il decennio focale della transizione verso la democrazia.⁵²

Il lungo guado verso lo Stato di diritto e il multipartitismo delinea nella Chiesa locale, attraverso il Comitato Permanente della Conferenza Episcopale Zairese (CEZ), un alleato politico talmente "scomodo" per la chiarezza delle posizioni di denuncia sul malcostume della classe dirigente⁵³ – si parla con sarcasmo apertamente di "cleptocrazia e gemmocrazia zairese" –⁵⁴ da

⁴⁹ Il "Manifesto della Coscienza africana" e la Dichiarazione dell'Episcopato del Congo belga e del Rwanda-Burundi (29 giugno 1956). Cfr. I. N'DAYWEL È N'ZIEM, *Histoire général*, cit., p. 517.

⁵⁰ Dichiarazione della CEZ (27 gennaio 1992) in D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique*, cit., p. 81 n. 262.

⁵¹ Particolarmente incisiva la Dichiarazione dei Vescovi rivolta al Presidente Mobutu: "Sa responsabilité personnelle est lourde et grande, aussi bien dans la situation catastrophique du pays aujourd'hui, que pour l'avenir". D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique*, cit., p. 92 n. 301.

⁵² D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique*, cit., pp. 89 e 92-93.

⁵³ S.-P. IYANANIO, *L'Église catholique et l'éducation à la citoyenneté en République démocratique du Congo*, Paris, L'Harmattan, 2016. Fattore che ha contribuito non poco a consolidare la fiducia dei congolesi verso la Chiesa cattolica è la coraggiosa denuncia del sistema politico corrotto, incarnato nel partito-Stato del MPR. Cfr. CEZ, *Déclaration de la Conférence Épiscopale du Zaire à la Conférence Nationale Souveraine* (30 maggio 1992, n. 16), in D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique*, cit., p. 128, n. 430.

⁵⁴ D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique*, cit., pp. 134-136.

smentire ogni pretestuosa polemica di collusione della Chiesa con la nomenclatura di governo. Eloquente, ancora una volta, il *Memorandum* dei Vescovi rivolto al Capo di Stato (1990).⁵⁵

In tempi più recenti il ruolo di stabilizzazione⁵⁶ esercitato dai Vescovi congolesi si è diretto a difesa della giovane Carta costituzionale del 2005. L'azione di denuncia è stata nuovamente ufficializzata attraverso lo strumento dell'interlocuzione formale pubblica con una Lettera pastorale del 15 settembre 2014. Nel testo, da un lato, si censurava l'ipotesi di revisione dell'art. 220 Cost. che sancisce una sola rieleggibilità al mandato presidenziale,⁵⁷ con l'espresso divieto di emendamento del principio per via di riforma costituzionale e, dall'altro, si ribadiva da parte dei Vescovi la posizione di coerenza evangelica di testimonianza di fede nella "città terrena".⁵⁸

Alla relativa stabilizzazione istituzionale si è accompagnato, riemergendo in proporzioni e modalità preoccupanti nella cronaca attuale, il fenomeno di balcanizzazione regionale, interessante le aree geografiche confinarie a nord-est del Paese fortemente attrattive degli appetiti economici di sfruttamento delle risorse naturali. Una situazione ulteriormente compromessa dalle cointeressenze incrociate tra gli Stati di Rwanda e Uganda che alimentano le vampate di guerriglia mercenaria. Agli incontrollati crimini di bande armate si è sovrapposta la concentrazione di sfollati e profughi provenienti dalla regione dei Grandi Laghi.⁵⁹ Ancora in tali tragiche circostanze i Vescovi congolesi hanno levato una voce di denuncia e di attenzione, in una Nota pastorale, per la soluzione del grave dramma umanitario.⁶⁰

⁵⁵ Sul suo apprezzamento come "document clé de la transition vers la troisième République", cfr. D. TEBAKABE ALOMO, *La dynamique*, cit., p. 91, n. 297.

⁵⁶ Funzione certamente provvidenziale, ma insufficiente: il successo ottenuto dall'azione congiunta di diplomazia vaticana e CENCO coronato con la firma del cd. "Accordo di San Silvestro" (31 dicembre 2017) a sostegno del processo di transizione democratica e con l'uscita dalla scena politica di Kabila, e di mantenimento del governo di unità nazionale, ha infatti prodotto risvolti trasformativi del potere ancora incerti. Sul punto cfr. «Il Regno-Attualità» 2 (2017), p. 42 e 2 (2019), p. 43.

⁵⁷ L'art. 220, co.1, Cost. 2005 afferma che "The republican form of the State, (...), the number and the duration of the mandates of the President of the Republic, (...), cannot be made the object of any constitutional revision". La ventilata modifica assumeva forme concrete alla vigilia della scadenza (19 dicembre 2016) del secondo mandato del Presidente Kabila.

⁵⁸ La duplice valenza della Lettera episcopale si esprime tanto sulla legge ("L'art. 220 pone le basi della stabilità del Paese e dell'equilibrio dei poteri nelle istituzioni"), quanto sulla rivendicazione nei Vescovi del conquistato ruolo di partecipazione da riconoscere come un vero e proprio diritto ("la Chiesa partecipa alla costruzione della città (...) La partecipazione dei Vescovi alla vita della Nazione è un diritto inalienabile"). Vedasi «Il Regno-Attualità» 18 (2014), p. 629.

⁵⁹ C. MUKOSO, *Crisi*, cit., pp. 50-51.

⁶⁰ CENCO, *Arrêtez de tuer vos frères*. Cfr. C. MUKOSO, *Crisi*, cit., p. 51, n. 9; J.-CL. DJEREKE, *L'engagement politique du clergé catholique en Afrique noire*, Paris, Karthala, 2001.

4. CONCLUSIONI

È auspicabile che il Concordato ora ratificato concorra al consolidamento delle istituzioni democratiche soggette alla grave crisi regionale alimentata dai conflitti etnici. Probabilmente, esso attenuerà le ambiguità che connotano la legislazione confessionale, stanti le frequenti oscillazioni tra principio di separazione e ingerenze statuali.⁶¹

In prospettiva, l'Accordo-quadro destinato ad una larga componente cattolica, in un Paese che annovera più di duecento etnie e centinaia di dialetti, si pone in dialogo con la cultura bantù che divinizza il re ed esalta l'appartenenza tribale anche attraverso la sincretica fusione tra culto degli antenati e dei santi. Si tratta di una condizione che piega il concordato allo *status quo* e ne rende il testo normativo, con clausole apparentemente secondarie, un *unicum*. La Chiesa della diplomazia pontificia e della pastorale episcopale ha consapevolezza di ciò e segue le mutevoli vie dell'inculturazione per affermare il Vangelo.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- BRAECKMAN, C., *L'enjeu congolais. L'Afrique centrale après Mobutu*, Paris, Fayard, 1999.
- BUCUMI, G., *La liberté religieuse en Afrique centrale: cas de la République Démocratique du Congo*, «QDPE» 1 (2018).
- DANE LOKANDO, R., *Le S. Siège et l'État indépendant du Congo (1885-1908)*, Paris, L'Harmattan, 2016.
- MUKOSO, C., *Crisi della Repubblica Democratica del Congo*, «La Civiltà Cattolica» 172, III (2021).
- N'DAYWEL È N'ZIEM, I., *Histoire général du Congo. De l'héritage ancien à la République Démocratique*, Paris, De Boeck-Larcier, 1998.
- SACCO, R., *Il diritto africano*, Torino, UTET, 1995.
- TEBAKABE ALOMO, D., *La dynamique morale pour la reconstruction d'une société en crise*, Rome, 2003.

⁶¹ G. BUCUMI, *La liberté*, cit., p. 198.